

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ADEMPIMENTI DOMICILIO DIGITALE - PEC

1. PREMESSA

Le disposizioni normative in tema di digitalizzazione delle comunicazioni della Pubblica Amministrazione adottate a partire dal 2005 (in particolare il D.lgs. 7/3/2005 n. 82 ed il D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito dalla L. n. 2/09, come modificato dal D.L. n. 76/20, convertito dalla L. n. 120/20), all'interno delle quali si colloca l'obbligo di possesso di un domicilio digitale per i professionisti iscritti agli Albi o Collegi, hanno la finalità di semplificare le comunicazioni telematiche nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti.

Il domicilio digitale è un recapito online, un "luogo" digitale, o ancora, un domicilio virtuale che può essere attivato dopo essersi muniti, in alternativa, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o di un Recapito Certificato Qualificato previsto dal Regolamento europeo eIDAS, servizio di comunicazione elettronica non ancora disponibile per i cittadini italiani.

Il possesso di un domicilio digitale e, quindi, per quanto sopra specificato, di una propria posta elettronica certificata (PEC) e la comunicazione del relativo indirizzo all'Ordine sono condizioni necessarie, stabilite dalla normativa, per poter esercitare legittimamente una professione ordinistica.

Le presenti indicazioni operative, elaborate dal Consiglio nazionale in raccordo con i Consigli regionali, hanno il fine di pervenire a una trattazione uniforme sul territorio nazionale degli adempimenti connessi al domicilio digitale, in particolare per quegli aspetti non definiti dalla norma, e lo scopo di semplificare e velocizzare, laddove possibile, gli iter.

2. DISPOSIZIONI NORMATIVE

1- D.lgs. 7/3/2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Pubblicato in G.U. n. 112, del 16 maggio 2005, S.O. n. 93.

Art. 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

*1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato **Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti**, presso il Ministero dello sviluppo economico.*

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli Ordini e i Collegi professionali nonché le Pubbliche Amministrazioni comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

2- D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e modificato dall'art. 37, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

L'art. 16 - comma 7

I professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

L'art. 16 - comma 7bis

*Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. **L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche Amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato in G.U. n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.***

3- II CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Titolo VIII- Responsabilità verso la professione

Capo I- Rapporto con l'Ordine professionale

Art. 71

L'assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell'Albo. A tal fine, obbligatoriamente:

omissis

c) si dota di casella personale di posta elettronica certificata (PEC) e la utilizza per le comunicazioni con l'Ordine;

omissis

3. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA E ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ORDINE

In definitiva, la normativa vigente stabilisce gli obblighi del professionista e dell'Ordine di appartenenza nonché le sanzioni e i provvedimenti in caso di mancato adempimento, così come di seguito elencati.

1. Il professionista ha l'obbligo di dotarsi e di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC).
2. La sanzione per l'iscritto in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'Ordine è la sospensione.
3. L'Ordine, relativamente alla gestione della PEC degli iscritti, ha in capo i seguenti adempimenti:
 - a. pubblicazione dell'elenco riservato (consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni) con i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale (RegIndE);
 - b. comunicazione alle pubbliche amministrazioni dei suddetti dati;
 - c. comunicazione all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (di cui all'articolo 6-bis del D.lgs. 07/03/2005, n. 82) (cd. INI-PEC) l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento.
4. La mancata pubblicazione e la reiterata inadempienza delle comunicazioni indicate al punto precedente costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine inadempiente a opera del Ministero competente.
5. L'Ordine in caso di mancata comunicazione, da parte dell'iscritto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ha l'obbligo di:
 - a. inviare diffida ad adempiere, entro 30 giorni, al professionista che non ha comunicato il proprio indirizzo di PEC (ora domicilio digitale);
 - b. irrogare la sanzione della sospensione dall'Albo all'iscritto che in seguito alla diffida non adempie alla comunicazione della PEC personale entro il termine di 30 giorni. La sanzione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'iscritto del proprio indirizzo PEC.

4. AZIONI E ITER AMMINISTRATIVI

Il Consiglio nazionale, in virtù delle proprie prerogative di indirizzo e coordinamento, e in considerazione delle funzioni assegnate all'Ordine dalle norme in materia di domicilio digitale, ritiene che possano essere individuati i seguenti tre procedimenti amministrativi ad esse connessi e rispetto ai quali ogni Consiglio regionale definisce proprie procedure al fine di garantire la corretta applicazione del dettato normativo e l'adempimento di quanto prescritto:

- Acquisizione, verifica e inserimento nell'Albo del domicilio digitale di ciascun iscritto.
- Pubblicazione e comunicazione del dato nei registri indicati dalla normativa.
- Adozione dei provvedimenti in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale da parte dell'iscritto.

Al fine di adottare modalità omogenee che facilitino la corretta gestione e controllo dell'attività amministrativa di competenza dell'Ordine professionale, in considerazione in particolare di quanto emerso dal confronto con i CROAS, si formulano indicazioni operative per la gestione di alcuni passaggi degli iter connessi a:

1. Acquisizione, verifica e aggiornamento della PEC per ciascun iscritto
2. Inadempimento dell'obbligo di comunicazione da parte dell'iscritto.

1. Acquisizione e verifica della PEC di ciascun iscritto

Come indicato in premessa, il possesso della PEC è vincolante per l'esercizio della professione; si conviene pertanto sull'acquisizione della PEC personale all'atto della domanda di iscrizione all'Albo, prevedendone la comunicazione da parte dell'istante nella modulistica predisposta dall'Ordine. Laddove possibile, la medesima richiesta di iscrizione può essere richiesta direttamente tramite PEC¹.

La PEC indicata nella domanda è verificata dall'Ordine attraverso l'invio della delibera di iscrizione. Una volta accertata l'esistenza e il funzionamento della casella indicata dall'iscritto, l'Ordine provvede all'annotazione all'Albo e alle comunicazioni di legge.

¹ Rispetto alle modalità di assolvimento virtuale della marca da bollo in caso di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo a mezzo PEC, ci sono varie modalità. Di seguito quelle più diffuse:

- utilizzo del portale dell'Agenzia delle entrate, di seguito il relativo link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/archivioschedeadempimento/schede-adempimento-2018/pagamenti-e-rimborsi/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo/infogen-scheda-servizio-ebollo>

- Bollo apposto e annullato sull'originale dell'istanza. In questo caso, l'imposta di bollo verrà assolta con l'acquisto presso un intermediario convenzionato di un contrassegno telematico destinata esclusivamente alla presentazione della domanda in questione. Tale contrassegno dovrà essere applicato sull'originale dell'istanza e annullato con sigla o altra procedura di annullamento. L'originale della domanda va conservata dal richiedente per tre anni per eventuali controlli da parte dell'Ente. Contestualmente il titolare o il delegato dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilarsi su un apposito modulo predisposto dall'Ente) nella quale si attesta di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo indicando i dati relativi all'identificativo della marca e alla data e ora di rilascio.

La mancata indicazione dell'indirizzo PEC sulla domanda non determina il rigetto dell'istanza o la sospensione del procedimento di iscrizione. In questo caso, una volta perfezionata l'iscrizione, l'Ordine verifica che entro 7 giorni dalla comunicazione della delibera di iscrizione al professionista, quest'ultimo comunichi il proprio domicilio digitale. In difetto, l'Ordine procede a norma di legge diffidando l'iscritto a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni, pena la sospensione.

I Consigli regionali che forniscono agli iscritti un indirizzo PEC definiscono un iter specifico, coerente con quanto indicato nel presente documento, sia per l'attivazione al momento dell'iscrizione sia per la disattivazione in caso di cancellazione o trasferimento del professionista dall'Albo.

La verifica degli indirizzi PEC presenti nell'Albo rientra tra le funzioni proprie dell'Ordine e, in particolare, in quella di tenuta dell'Albo che i CROAS esercitano anche attraverso le revisioni biennali dell'Albo stesso.

L'iscritto che, all'atto della verifica, risulta aver indicato una PEC non attiva è come se non l'avesse comunicata e pertanto è interessato dai medesimi provvedimenti indicati al punto 3.5.

Nessun adempimento è in capo all'Ordine nel caso di PEC che, pur risultando valide e attive, non sono utilizzate dall'iscritto. In questi casi, è responsabilità dell'iscritto la mancata presa visione di comunicazioni e avvisi di adempimenti, comprese eventuali diffide.

Le modalità di verifica degli indirizzi PEC degli iscritti sono esplicitate nella procedura adottata da ciascun Consiglio regionale per il controllo dell'Albo, e potranno essere dettagliate per gli aspetti informatici con l'aiuto del gestore della piattaforma digitale di gestione dell'Albo.

2. Inadempimento dell'obbligo di comunicazione da parte dell'iscritto

Premesso che il provvedimento di sospensione regolato dal comma 7 bis, dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008, n. 185 ha natura amministrativa e non riveste natura disciplinare, consegue che anche il relativo procedimento riveste natura amministrativa e non disciplinare²; si applicano, quindi, i principi, le norme, i termini e gli adempimenti contenuti nella Legge n. 241 del 1990.

a) Una volta accertata l'assenza dell'indirizzo di posta elettronica certificata in capo all'iscritto occorrerà, dunque, che il singolo Consiglio regionale si attivi al fine di notificare o anche solo comunicare all'interessato la diffida ad adempiere, avendo cura di specificare dettagliatamente le conseguenze del mancato adempimento nel termine di 30 giorni; l'atto di diffida deve individuare il Responsabile del Procedimento e indicare il termine di conclusione del procedimento (artt.7 e 8 della Legge 241 del 1990).

**Nel caso in cui la diffida inviata per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) non venga ritirata è possibile azionare rimedi sostitutivi, attraverso cui assicurare la ricezione o, in ogni caso, aumentare le probabilità di effettiva conoscenza della diffida in capo all'iscritto.
In particolare:**

² Sul punto, cfr. i chiarimenti resi dal Ministero della Giustizia nel Parere m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U.

- invio di un'ulteriore raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza dell'iscritto, come estratto dal certificato di residenza consultabile mediante il registro dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
- notifica della diffida a mezzo UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Potresti), cioè a mezzo ufficiale giudiziario;
- in via residuale o quale ulteriore modalità di comunicazione aggiuntiva alle precedenti, invio della diffida all'indirizzo mail dell'iscritto.

Le presenti indicazioni potranno essere oggetto di integrazioni, al momento di concreta operatività ed estensione anche per gli Ordini professionali della cd. Piattaforma notifiche P.A. prevista dall'art. 26, D.L. n. 76 del 2020, come convertito da L. n. 120 del 2020 e dal Decreto 8 febbraio 2022, pubblicato nella G.U. n. 130 del 21 giugno 2022.

b) In caso di comunicazione tempestiva, a seguito di diffida, da parte dell'iscritto del proprio domicilio digitale e quindi di adempimento all'obbligo, il Consiglio regionale procede ad acquisire, verificare, inserire e comunicare l'indirizzo digitale secondo normativa. Il Consiglio regionale invia una comunicazione all'interessato, tramite PEC, di chiusura del procedimento attivato, in cui venga riscontrato l'adempimento dell'obbligo; ciò, seppur non richiesto dalla norma, avviene in ossequio ai principi generali del procedimento amministrativo.

c) In caso di mancata ottemperanza alla diffida, invece, si ritiene che, in assenza di una puntuale indicazione nel D.L. n. 76 del 2020, nonché di un obbligo di specifica sollecitazione dell'interessato, il Responsabile del procedimento comunica al Consiglio regionale il mancato adempimento dell'obbligo affinché questo possa disporre la sospensione dell'iscritto interessato mediante provvedimento espresso.

Stante il tenore letterale della normativa, sembra possano ritenersi escluse ulteriori comunicazioni interlocutorie all'interessato, in virtù della automatica applicazione della sanzione in caso di mancata ottemperanza alla diffida.

La disposizione è perentoria "In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione".

L'attività, dunque, non ha carattere discrezionale, bensì vincolato.

Quindi, il provvedimento amministrativo finale dovrà ripercorrere l'iter procedimentale, citando la data di notifica della diffida ed il trascorrere, senza esito, dei termini, proprio in considerazione della vincolatività della conseguenza sanzionatoria. Nel rispetto dell'art. 10 della L. n. 241 del 1990, sarà comunque onere del responsabile del Procedimento individuato dal Consiglio regionale, valutare memorie scritte e documenti eventualmente presentati dall'interessato e darne atto nell'istruttoria e nella comunicazione al Consiglio regionale. L'eventuale documentazione/memorie presentate da parte dell'iscritto devono essere citate nella delibera assunta dal Consiglio regionale.

La comunicazione del provvedimento di sospensione all'iscritto può avvenire secondo le modalità utilizzate per l'invio della diffida. In prima battuta, pertanto, potrà essere utilizzato il sistema postale e, in via subordinata, gli ulteriori strumenti individuati per la comunicazione della diffida.

Il provvedimento di sospensione deve essere inviato all'iscritto. Ove conosciuto o conoscibile, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di trattamento dei dati personali, viene data

comunicazione al datore di lavoro che è cambiata la condizione del dipendente sul proprio albo professionale, invitandolo ad accedervi e a controllare la presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto riguarda l'annotazione all'Albo del provvedimento di sospensione, si ritiene sia dovuta, in quanto giustificata, oltre che dall'esigenza di tutelare i terzi che possano venire in contatto con il professionista, anche dall'obbligo di costante aggiornamento dell'Albo, che, quindi, deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attività professionale. Tale annotazione dovrebbe essere effettuata con la sola menzione dell'intervenuta sospensione, senza ulteriori specificazioni sui motivi per i quali è stata adottata.

Allo stesso modo, proprio a tutela dei soggetti terzi, occorre verificare l'effettiva sospensione dall'attività lavorativa del professionista una volta comminata la sanzione; l'Ordine verifica presso il datore di lavoro, ove conosciuto o conoscibile, le modalità poste in essere per l'attuazione del provvedimento di sospensione e, di conseguenza, dell'effettiva astensione dal lavoro.

5. GLOSSARIO

Domicilio digitale

In base al Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7/3/2005 n. 82), il domicilio digitale è “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

Il domicilio digitale è un recapito online, un “luogo” digitale, o ancora, un domicilio virtuale che può essere attivato dopo essersi muniti, in alternativa, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o di un Recapito Certificato Qualificato previsto dal Regolamento europeo eIDAS, servizio di comunicazione elettronica non ancora disponibile per i cittadini italiani

Posta Elettronica Certificata (PEC)

È un servizio elettronico di recapito certificato e il Legislatore nel D.lgs. 217/2017 ha modificato il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) stabilendo che (art. 1, comma *1-ter*) “Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37) e 44 del Regolamento eIDAS il Regolamento UE 910/2014 noto anche come eIDAS ha introdotto **il servizio elettronico di recapito certificato** (Serc) come un “*servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o di modifiche non autorizzate*”.

Il servizio elettronico di recapito certificato (SERC)

È uno dei servizi fiduciari di base stabiliti nel Regolamento eIDAS (Regolamento UE 910/2014) e come tale può essere erogato da un prestatore qualificato secondo quanto stabilito nel Regolamento medesimo. Esso è analogo all'emissione di certificati qualificati per la firma o di marche temporali che già hanno visto la qualifica di decine di soggetti in tutta Europa. Rispetto alla nostra PEC il

servizio europeo richiede la garanzia dell'identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati e anche un elevato livello di sicurezza per l'identificazione del mittente. Per il resto PEC e SERC soddisfano i principi richiesti, tecnologicamente neutri, di data e ora dell'invio e ricezione e di integrità della trasmissione

ReGIndE

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovvero:

1. appartenenti ad un Ente pubblico;
2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge;
3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad Ente/Ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della Giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'Albo deve essere sempre fatto dall'Ordine di appartenenza o dall'Ente che si difende).

INI-PEC

È il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero dello sviluppo economico è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

FONTI NORMATIVE

1. L. 7 agosto 1990 n. 241,
2. D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
3. D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e modificato dall'art. 37, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120,
4. Codice Deontologico dell'assistente sociale in vigore dal 1° giugno 2020.